

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 17 - DEL 28.02.2019

ORARIO NOTTURNO DI LAVORO, IL PARERE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 1438 del 14 febbraio 2019 con la quale ha fornito una risposta ad un quesito in merito alla corretta modalità di individuazione dell'arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 66/2003, è pari ad 8 ore nelle 24 (il quesito verteva su come considerare la settimana se di 5 o 6 giorni lavorativi).

La norma di riferimento non parla espressamente del parametro temporale a cui fare riferimento nel calcolo della media oraria del lavoro notturno ma fa riferimento solo al limite massimo; l'unico riferimento che l'INL prende in considerazione è la circolare ministeriale 8 del 2005, che riporta come "tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l'arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione (vedi ad esempio gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario normale di lavoro e orario medio".

La risposta precisa inoltre alcuni dettagli in relazione alla settimana lavorativa (su 6 o su 5 giorni). Non è detto esplicitamente ma le ore di lavoro sono tutte notturne.

- Nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su cinque giorni non sarà infatti consentito al personale impegnato in lavoro notturno svolgere lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell'ordinario orario di lavoro (40:5=8). In caso contrario, si determinerebbe la violazione del divieto di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003.
- Nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8).

Sulla base dell'orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessato sul punto, la "settimana lavorativa", in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell'astratto periodo di 6 giorni (nel caso di prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da

considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell'arco temporale settimanale al "netto" del giorno obbligatorio di riposo previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 66/2003.

Ne deriva, a nostro parere, che in assenza di previsioni diverse dalla contrattazione, per settimana lavorativa si intendono 6 giorni, dove il sesto, se il lavoro effettivamente si svolge solo su 5, è da considerarsi a zero ore.

Infatti al primo punto dell'elenco puntato sopra citato, quando la settimana è ufficialmente dichiarata su 5 giorni non è possibile superare il limite delle 40 ore.

Tale soluzione, conclude l'ispettorato - che prescinde quindi da una valutazione caso per caso legata al singolo orario di lavoro del dipendente - consente una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque 2 giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche.

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello